

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

CODICE ENTE N. 11299

24/04/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - MODIFICA

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI
CuomoUlloa Francesca	Assessore-Consigliere	AG
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	AG
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	AG
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	AG
Ragni Oscar	Consigliere	AG
	Presenti n° 11	Assenti giustificati n° 6
		Assenti n° 0
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	Assente giustificato

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. **Bonazzi Ermanno**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Segretario Comunale che, su richiesta del Sig. Sindaco, illustra la modifica al regolamento di cui si propone l'approvazione;

CONCLUSA l'illustrazione del Segretario Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 26.11.2010 che ha approvato il regolamento per la disciplina dei contratti;

DATO ATTO della necessità di adeguamento dello stesso regolamento sulla base delle nuove disposizioni normative intervenute;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 17/04/2013 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - MODIFICA";

Dato atto che il regolamento di cui trattasi è stato trasmesso, in ossequio all'art. 93 del vigente Statuto Comunale, con nota Prot. n. 2724 in data 19.04.2013 ai capigruppo consiliari che nulla hanno rilevato;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti n. 10 favorevoli, n. // contrari essendo n. 11 i presenti di cui n. 10 votanti e n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Sig. Rinaldi Sebastiano);

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 17/04/2013 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - MODIFICA
2. di pubblicare il regolamento aggiornato sul sito web istituzionale del comune

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI - MODIFICA**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che in data 26/11/2010 con proprio atto n.53, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dei contratti;

Richiamato il Decreto crescita (DL 179/2012 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221) il quale ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, l'obbligo di stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica secondo le regole di ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata, apportando modifiche all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006;

Richiamata la Determinazione della AVCP n.1 del 13.02.2013 "indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice (atto informatico)", che ha fornito le indicazioni operative;

Dato atto che la disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici è contenuta nella legge di contabilità generale dello Stato (art. 16,17 e 18 del R.D. 18 novembre 1923 n. 24440) tuttora vigente che prescrive:

- il requisito della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privato rum; forma scritta declinata mediante i canoni della forma pubblica amministrativa (art. 16 R.D. 18 novembre 1923 n. 244°), salve le ipotesi derogatorie tipizzate descritte all'art. 17 del R.D. citato, in cui è consentita l'adozione della scrittura privata e la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza;

Vista il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia, del 26/2/2013 relativo all'argomento, con la quale la Sezione ritiene che:

- a) la comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione previste dalla disposizione di cui all'art. 11 comma 13 Codice dei Contratti;
- b) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18/11/1993 n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11 comma 13 del D.L. n. 163/2006)
- c) la stipula in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o

- di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo;
- d) l'adozione del rogito notarile condurrà invece all'utilizzo esclusivo del documento informatico notarile, alla stregua del richiamo selettivo contenuto nella dizione normativa;
 - e) la locuzione "...le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante..." riferita alla modalità elettronica della stipulazione dei contratti è da intendersi non come potere della singola stazione appaltante di autodeterminazione, ma come rinvio ad una normativa tecnica, di rango legislativo o regolamentare, di fonte statale, che detti i precetti in modo uniforme sulla compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica;

Dato altresì atto che l'Agenzia delle Entrate con e-mail in data 15/01/2013, a seguito di apposito quesito formulato da questa Amministrazione, ha confermato:

- la possibilità di non procedere alla registrazione delle scritture private non autenticate di importo inferiore ad €. 6.450,00 con esclusivo riferimento alle concessioni cimiteriali;
- che la registrazione con procedura in modalità elettronica, cui alla legge 221/2012, è una possibilità e non un obbligo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica del Regolamento relativo alla stipula dei contratti con riferimento all'art. 1 "Forma dei contratti" e all'art. 4 " Gestione del contratto" nel seguente modo:

formulazione da modificare **Art. 1 - Forma dei contratti**

1. *La stipula dei contratti del Comune può avvenire, nelle seguenti forme:*
 1. *in forma pubblica, con ricorso alla funzione rogante del segretario generale o di notaio;*
 2. *mediante scrittura privata con sottoscrizione non autenticata.*
2. *La stipula ha luogo per atto pubblico nei seguenti casi:*
 - *quando il valore progettuale delle opere (al netto di IVA ed indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita), supera la soglia indicata al successivo paragrafo 3.*
 - *quando l'affidamento delle opere segua ad una procedura di gara "aperta" o "ristretta";*
 - *quando la legge lo imponga in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali).*
 - *quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con forma pubblica.*
3. *La stipula del contratto ha luogo a mezzo di scrittura privata, con firma non autenticata nei seguenti casi:*
 - a. *per i lavori, forniture di beni e servizi, aggiudicati con gara informale o procedura negoziata il cui valore complessivo sia inferiore alle soglie limite fissate dal "Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione CC n.5 del 26.02.2002*
 - b. *per i contratti di concessione di loculi cimiteriali;*
 - c. *per i contratti di locazione attivi o passivi di qualsiasi valore;*

- d. quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con scrittura privata non autenticata.
 - e. convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici
 - f. contratti di servizio tra il Comune e le Società partecipate dal Comune stesso
 - g. convenzioni della Consip,
4. I contratti stipulati nella forma pubblica sono iscritti nel **Repertorio Generale** del Comune dell'area amministrativa, il Repertorio Generale è unico, ai sensi dell'art. 67 c. 3 del d.p.r. 26/4/1986, n.131 (t.u. concernente l'imposta di registro), mentre i contratti stipulati per scrittura privata definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, in apposita **Raccolta** sempre tenuta dal responsabile dell'area amministrativa;

Formulazione modificata: **Art. 1 - Forma dei contratti**

1. La stipula dei contratti del Comune può avvenire, **a pena di nullità**, nelle seguenti forme:
- **con atto pubblico notarile informatico**;
 - in forma pubblica amministrativa con ricorso alla funzione rogante del segretario generale, **con modalità cartacea**;
 - mediante scrittura privata, **semplice o autenticata, con modalità cartacea**.
2. La stipula ha luogo **in forma pubblica o pubblica amministrativa** nei seguenti casi:
- quando il valore progettuale delle **opere / forniture / servizi** (al netto di IVA ed indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita), supera la soglia indicata al successivo paragrafo 3 (**appalti di particolare rilevanza economica**).
 - quando l'affidamento delle opere / forniture / servizi segua ad una procedura di gara "aperta" o "ristretta";
 - quando la legge lo imponga in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali).
 - quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con forma pubblica **amministrativa**.
3. La stipula del contratto ha luogo a mezzo di scrittura privata, con firma non autenticata **possibile per importi sino a euro 40.000,00**, nei seguenti casi:
- a. per i lavori, forniture di beni e servizi, aggiudicati con gara informale o procedura negoziata il cui valore complessivo sia inferiore alle soglie limite fissate dal "Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia" **vigente**.
 - b. per i contratti di concessione di loculi cimiteriali;
 - c. per i contratti di locazione attivi o passivi di qualsiasi valore;
 - d. quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con scrittura privata non autenticata.
 - e. convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici
 - f. contratti di servizio tra il Comune e le Società partecipate dal Comune stesso
 - g. convenzioni della Consip**
4. **Quando la tipologia del rapporto e la natura della prestazione / fornitura lo consentono, la formalizzazione dell'affidamento di lavori / servizi / forniture può aver luogo mediante scambio di buoni d'ordine / note di acquisto anche in**

modalità elettronica, secondo gli usi del commercio in relazione alla tipologia, dandone atto nel provvedimento di impegno di spesa.

- 5. Tutti i contratti, sia stipulati nella forma pubblica che come scrittura privata (con esclusione dei contratti di concessione di loculi e ossari cimiteriali), sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di legge.**
- 6. I contratti soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, nel Repertorio Generale del Comune conservato presso l'Area Amministrativa, il Repertorio Generale è unico, ai sensi dell'art. 67 c. 3 del d.p.r. 26/4/1986, n.131 (t.u. concernente l'imposta di registro); mentre i contratti non soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, in apposita Raccolta sempre conservata presso l'Area Amministrativa.**

formulazione da modificare **Art. 4 -Gestione del contratto**

- 1. L'originale del contratto stipulato in forma pubblica, debitamente registrato (ovvero trascritto) è depositato presso l'Area Amministrativa del comune;*
- 2. Il Comune tiene un Repertorio dei contratti soggetti a registrazione; il Segretario Generale è tenuto a conservarlo, avvalendosi dell'ufficio dell'area amministrativa all'uopo deputato alla conservazione;*
- 3. E' altresì cura dell'area amministrativa, provvedere alla opportuna forma di conservazione per la tenuta della Raccolta dei contratti stipulati con scrittura privata.*

Formulazione modificata **Art. 4 –Gestione del contratto**

- 1. L'originale del contratto stipulato in forma pubblica, debitamente registrato (ovvero trascritto) è depositato presso l'Area Amministrativa del comune;*
- 2. Il Comune tiene un Repertorio dei contratti soggetti a registrazione; il Segretario Generale è tenuto a conservarlo, avvalendosi dell'ufficio dell'area amministrativa all'uopo deputato alla conservazione;*
- 3. E' altresì cura dell'area amministrativa, provvedere alla opportuna forma di conservazione per la tenuta della Raccolta dei contratti **stipulati con scrittura privata non soggetti a registrazione.***

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti a suo tempo approvato con delibera C.C. n. 53 del 26/11/2010 nel seguente modo:

Formulazione modificata: **Art. 1 - Forma dei contratti**

1. La stipula dei contratti del Comune può avvenire, **a pena di nullità**, nelle seguenti forme:
 - **con atto pubblico notarile informatico**;
 - in forma pubblica amministrativa con ricorso alla funzione rogante del segretario generale, **con modalità cartacea**;
 - mediante scrittura privata, **semplice o autenticata, con modalità cartacea**.
2. La stipula ha luogo **in forma pubblica o pubblica amministrativa** nei seguenti casi:
 - quando il valore progettuale delle **opere / forniture / servizi** (al netto di IVA ed indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita), supera la soglia indicata al successivo paragrafo 3 (**appalti di particolare rilevanza economica**).
 - quando l'affidamento delle opere / forniture / servizi segua ad una procedura di gara "aperta" o "ristretta";
 - quando la legge lo imponga in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali).
 - quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con forma pubblica **amministrativa**.
3. La stipula del contratto ha luogo a mezzo di scrittura privata, con firma non autenticata **possibile per importi sino a euro 40.000,00**, nei seguenti casi:
 - a. per i lavori, forniture di beni e servizi, aggiudicati con gara informale o procedura negoziata il cui valore complessivo sia inferiore alle soglie limite fissate dal "Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia" **vigente**.
 - b. per i contratti di concessione di loculi cimiteriali;
 - c. per i contratti di locazione attivi o passivi di qualsiasi valore;
 - d. quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con scrittura privata non autenticata.
 - e. convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici
 - f. contratti di servizio tra il Comune e le Società partecipate dal Comune stesso
 - ~~g. convenzioni della Consip~~
4. **Quando la tipologia del rapporto e la natura della prestazione / fornitura lo consentono, la formalizzazione dell'affidamento di lavori / servizi / forniture può aver luogo mediante scambio di buoni d'ordine / note di acquisto anche in modalità elettronica, secondo gli usi del commercio in relazione alla tipologia, dandone atto nel provvedimento di impegno di spesa.**
5. **Tutti i contratti, sia stipulati nella forma pubblica che come scrittura privata (con esclusione dei contratti di concessione di loculi e ossari cimiteriali), sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di legge.**
6. **I contratti soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, nel Repertorio Generale del Comune conservato presso l'Area Amministrativa, il Repertorio Generale è unico, ai sensi dell'art. 67 c. 3 del d.p.r. 26/4/1986, n.131 (t.u.**

concernente l'imposta di registro); mentre i contratti non soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, in apposita Raccolta sempre conservata presso l'Area Amministrativa.

formulazione da modificare **Art. 4 -Gestione del contratto**

1. *L'originale del contratto stipulato in forma pubblica, debitamente registrato (ovvero trascritto) è depositato presso l'Area Amministrativa del comune;*
2. *Il Comune tiene un Repertorio dei contratti soggetti a registrazione; il Segretario Generale è tenuto a conservarlo, avvalendosi dell'ufficio dell'area amministrativa all'uopo deputato alla conservazione;*
3. *E' altresì cura dell'area amministrativa, provvedere alla opportuna forma di conservazione per la tenuta della Raccolta dei contratti stipulati con scrittura privata.*

Formulazione modificata **Art. 4 –Gestione del contratto**

1. *L'originale del contratto stipulato in forma pubblica, debitamente registrato (ovvero trascritto) è depositato presso l'Area Amministrativa del comune;*
 2. *Il Comune tiene un Repertorio dei contratti soggetti a registrazione; il Segretario Generale è tenuto a conservarlo, avvalendosi dell'ufficio dell'area amministrativa all'uopo deputato alla conservazione;*
 3. *E' altresì cura dell'area amministrativa, provvedere alla opportuna forma di conservazione per la tenuta della Raccolta dei contratti ~~stipulati con scrittura privata~~ **non soggetti a registrazione.***
2. di riapprovare pertanto il Regolamento per la disciplina dei contratti nella versione aggiornata così come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto che lo stesso si intende automaticamente superato da norme tecniche di rango legislativo e regolamentare di fonte statale, che dettino disposizioni in materia in contrasto con il regolamento de quo.

Lì 17/04/2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Italo Maroni



COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario - PV
tel.: 0382482003-482230 • Fax: 0382482303

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(Ai fini del presente Regolamento, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/11/2010
Modificato con delibera Consiglio Comunale n..... del

Art. 1 - Forma dei contratti

1. La stipula dei contratti del Comune può avvenire, a pena di nullità, nelle seguenti forme:
 - con atto pubblico notarile informatico;
 - in forma pubblica amministrativa con ricorso alla funzione rogante del segretario generale, con modalità cartacea;
 - mediante scrittura privata, semplice o autenticata, con modalità cartacea.
2. La stipula ha luogo in forma pubblica o pubblica amministrativa nei seguenti casi:
 - quando il valore progettuale delle opere/forniture/servizi (al netto di IVA ed indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita), supera la soglia indicata al successivo paragrafo 3 (appalti di particolare rilevanza economica) .
 - quando l'affidamento delle opere/forniture/servizi segua ad una procedura di gara "aperta" o "ristretta";
 - quando la legge lo imponga in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali).
 - quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con forma pubblica amministrativa.
3. La stipula del contratto ha luogo a mezzo di scrittura privata, con firma non autenticata possibile per importi sino ad euro 40.000,00 nei seguenti casi:
 - a. per i lavori, forniture di beni e servizi, aggiudicati con gara informale o procedura negoziata il cui valore complessivo sia inferiore alle soglie limite fissate dal "Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia" vigente.
 - b. per i contratti di concessione di loculi cimiteriali;
 - c. per i contratti di locazione attivi o passivi di qualsiasi valore;
 - d. quando si rende necessaria una modifica contrattuale ad un atto già originariamente stipulato con scrittura privata non autenticata.
 - e. convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici
 - f. contratti di servizio tra il Comune e le Società partecipate dal Comune stesso
4. Quando la tipologia del rapporto e la natura della prestazione / fornitura lo consentono, la formalizzazione dell'affidamento di lavori / servizi / forniture può aver luogo mediante scambio di buoni d'ordine / note di acquisto anche in modalità elettronica, secondo gli usi del commercio in relazione alla tipologia, dandone atto nel provvedimento di impegno di spesa.
5. Tutti i contratti, sia stipulati nella forma pubblica che come scrittura privata (con esclusione dei contratti di concessione di loculi e ossari cimiteriali), sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di legge.
6. I contratti soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, nel Repertorio Generale del Comune conservato presso l'Area Amministrativa, il Repertorio Generale è unico, ai sensi dell'art. 67 c. 3 del d.p.r. 26/4/1986, n.131 (t.u. concernente l'imposta di registro); mentre i contratti non soggetti a registrazione, definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'area stessa, in apposita Raccolta sempre conservata presso l'Area Amministrativa.

Art. 2 - Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art.107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita ai Responsabili di Area cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U.

Art. 3 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.
2. I diritti di segreteria costituiscono entrate di natura tributaria correlate all'esercizio di pubbliche funzioni. Ai medesimi diritti, nelle misure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, sono soggetti tutti gli accordi contrattuali conclusi con formale contratto scritto.

3. I diritti di segreteria costituenti diritti di rogito, ragguagliati al valore delle stipulazioni sono dovuti solamente su tutti i contratti stipulati per atto pubblico amministrativo. I diritti di cui al presente comma sono soggetti a ripartizione ai sensi della normativa vigente.
4. Al fine del calcolo dei diritti di segreteria dovuti, nel caso in cui il valore del contratto non sia desumibile da altri elementi, il contratto deve prevedere una clausola che determini convenzionalmente il valore dell'atto.

Art. 4 - Gestione del contratto

4. L'originale del contratto stipulato in forma pubblica, debitamente registrato (ovvero trascritto) è depositato presso l'Area Amministrativa del comune;
5. Il Comune tiene un Repertorio dei contratti soggetti a registrazione; il Segretario Generale è tenuto a conservarlo, avvalendosi dell'ufficio dell'area amministrativa all'uopo deputato alla conservazione;
6. E' altresì cura dell'area amministrativa, provvedere alla opportuna forma di conservazione per la tenuta della Raccolta dei contratti non soggetti a registrazione.

Art. 5 - Cauzioni

1. Tutti i depositi cauzionali dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale o mediante polizze fidejussorie.

Art. 6 Svincolo cauzione

1. Trova applicazione l'art. 113, comma 3 DLgs 163/2006 "Codice dei Contratti" e successive modificazioni ed integrazioni: *"La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata."*

Art. 7 - Subappalto

1. Trova applicazione l'art. 118 del DLgs 163/2006 "Codice dei Contratti" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, tramite il responsabile di Area che ha sottoscritto il contratto stesso.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. **34**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - MODIFICA**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Urbanistica) Parere Favorevole	23/04/2013 Arch. Italo Maroni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragioneria		<input type="checkbox"/>
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>

DELIBERA C.C. N. 33 DEL 24/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 30.04.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 30.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
